

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Decreto ingiuntivo non opposto: sussiste ancora possibilità per statuire sulla pretesa originariamente fatta valere?

Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per non avere la Corte D'appello disposto la sospensione del procedimento pur in pendenza di due giudizi sulla validità del giudicato fondato sul decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società ricorrente. Il motivo viene prospettato anche sotto il profilo del vizio di motivazione. Il motivo è sostenuto da quesito di diritto.

Il motivo è inammissibile sotto il profilo del difetto di motivazione per mancanza della sintesi finale ex art. 366 bis cod. proc. civ., ultima parte, richiesta a pena d'inammssibilità della censura per orientamento costante di questa Corte (ex multis Cass. 24255 del 2011). E' manifestamente infondato sotto il profilo della violazione di legge perché la pregiudizialità tecnica astrattamente ravvisabile è stata esclusa in concreto sulla base della assoluta mancanza di fondamento dei giudizi instaurati, uno, non più impugnabile per inammissibilità del ricorso per cassazione, l'altro per palese illegittimità del mezzo esperito (in luogo della opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.). Sul merito di questi rilievi nell'esposizione del motivo nulla viene dedotto. Peraltro la censura si profila anche inammissibile perché non censura la concreta valutazione, eseguita dal giudice del merito, dell'insussistenza della pregiudizialità desunta dalla pretestuosità dei giudizi esperiti.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., per avere la Corte d'Appello confermato l'opponibilità del giudicato esterno fondato sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto. Il suddetto decreto, a giudizio del ricorrente, determina esclusivamente la preclusione del riesame del credito oggetto d'ingiunzione ma non si estende al rapporto sostanziale controverso. In particolare non si estende alla formazione di eventuali altri rapporti di debito - credito che possano, come nel caso dell'applicazione degli interessi anatocistici, condurre ad un indebito oggettivo.

Il giudizio a cognizione piena ha ad oggetto il profilo complessivo del rapporto obbligatorio e non solo il saldo risultante dalle scritture contabili. Peraltro successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo sono seguite modifiche giurisprudenziali di rilievo sull'anatocismo oltre ad essere intervenuta la pronuncia n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, di sicura incidenza sul rapporto controverso, non essendo scalfita dal giudicato.

Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dell'univoco orientamento di questa corte così massimato: il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda dal decreto esecutivo. (ex multis Cass. 11360 del 2010). Successivamente il principio è stato così ribadito: con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge (27406 del 2013).

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 92 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello considerato che la soccombenza della parte ricorrente era stata determinata da un comportamento processuale non leale dell'istituto bancario, per non aver eseguito la notifica del decreto ingiuntivo presso il legale rappresentante della società, ancorché fosse a piena conoscenza dei suoi recapiti per avergli notificato ingiunzione in qualità di fideiussore.

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto nuova la circostanza di fatto su cui si fonda.

Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 6000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre al 10% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014.



